ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI
FORLI' SEDE
Nr.0011901 Data 03/12/2018
Tit. RAGIO Interno

SETTORI SPECIALI. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DEGLI ARTT. 2409 BIS E SS COD. CIVILE E DEL D.LGS. 39/2010 E AI SENSI DELLE DETERMINE A.R.E.R.A. PER LA "SEPARAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" PER GLI ESERCIZI 2019, 2020 E 2021 – CIG: 7687090358 N. GARA: 7247576.

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA

A seguito di richieste di chiarimento formulate da alcuni operatori economici interessati all'indagine di mercato in oggetto, si riportano di seguito le richieste formulate e le relative risposte.

Domanda 1
Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto 6.3.2.c) "*Aver svolto attività di revisione legale dei conti, ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. cod. Civile e del D.Lgs.39/2010, per almeno un incarico triennale (del quale almeno un anno ricadente nel periodo 2013-2017), relativamente ad almeno due società operanti nei "servizi pubblici locali a rilevanza economica" (servizio idrico, gestione rifiuti, trasporto pubblico, distribuzione del gas, distribuzione energia elettrica) e che abbiano rilevato un valore della produzione (da conto economico) non inferiore a 25 milioni di euro in ciascun esercizio contabile oggetto di revisione*" si chiede di confermare che una società che ha in corso un incarico di revisione legale dei bilanci 2017-2018-2019 per almeno 2 società operanti nei "servizi pubblici locali a rilevanza economica" (servizio idrico, gestione rifiuti, trasporto pubblico, distribuzione del gas, distribuzione di energia elettrica) con valore della produzione non inferiore a 25 milioni di euro può considerarsi in possesso del requisiti e quindi partecipare alla procedura. Si precisa che la società ha iniziato la propria attività fine 2015.

Risposta:
Poiché il requisito richiesto prevede di aver svolto attività di revisione legale dei conti per almeno un incarico triennale, la ditta, in base a quanto specificato nella richiesta di chiarimento, ha in corso un incarico di revisione legale per i bilanci 2017-2018-2019. Pertanto, non essendo concluse le attività dell'incarico per il triennio indicato, la ditta non è in possesso del requisito di partecipazione richiesto.

Domanda 2
Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto 6.3.2.c) "*Aver svolto attività di revisione legale dei conti, ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. cod. Civile e del D.Lgs.39/2010, per almeno un incarico triennale (del quale almeno un anno ricadente nel periodo 2013-2017), relativamente ad almeno due società operanti nei "servizi pubblici locali a rilevanza economica" (servizio idrico, gestione rifiuti, trasporto pubblico, distribuzione del gas, distribuzione energia elettrica) e che abbiano rilevato un valore della produzione (da conto economico) non inferiore a 25 milioni di euro in ciascun esercizio contabile oggetto di revisione*", si chiede conferma che possa essere preso in considerazione il Valore della Produzione del bilancio consolidato delle società per le quali è stato svolto l'incarico di revisione legale dei conti.

Risposta:
In merito alla prima parte del quesito, relativa al Valore della Produzione, si conferma che tale importo è quello da considerare al fine della dichiarazione di possesso del requisito.
In merito alla seconda parte del quesito, relativa alla tipologia di bilancio da considerare, pur non essendo sufficientemente chiaro quanto richiesto, si precisa, in linea generale, quanto segue.

Il valore della produzione specificato nei requisiti (25 milioni di fatturato per ciascun esercizio del triennio) deve essere posseduto dalla società per cui è stata emessa la relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010:

- se è stata emessa relazione di revisione "autonoma" sul bilancio consolidato, il requisito può essere considerato posseduto;
- se la relazione è stata emessa su un bilancio di una delle società consolidate o sulla consolidante (senza però che il consolidato sia stato "revisionato") il requisito non è posseduto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Montalti)